



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 225/17/CSP

**CONFERMA DELLA DELIBERA N. 187/17/CSP DEL 26 SETTEMBRE 2017
RECANTE “ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ R.V.M. S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “M2 MEDITERRANEODUE”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581/93”
(CONTESTAZIONE N. 07/2017/PROC. N°24385/2017 - PROC. 61/17/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 novembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la delibera n. 187/17/CSP, del 27 settembre 2017, recante «*Ordinanza-ingiunzione alla società R.V.M. S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito*

locale “M2 Mediterraneodue”) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581/93 (contestazione n. 07/2017/proc. n°24385/2017 - Proc. 61/17/DZ-CRC)», che ha ordinato e ingiunto alla predetta società il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

PREMESSO che la società R.V.M. S.r.l., con istanza acquisita al prot. n. 0070152 del 3 ottobre 2017 di questa Autorità, ha chiesto il riesame della delibera succitata; in particolare, la società testé menzionata ha lamentato che l’ordinanza-ingiunzione notificatale in data 2 ottobre u.s. non abbia richiamato affatto gli scritti difensivi, già, presentati, a dire della parte stessa, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia a seguito della notificazione dell’atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con relazione datata 18 luglio 2017, ha precisato che “*la società R.V.M. S.r.l. non ha fatto pervenire memoria difensiva in merito alla presunta violazione ed ai fatti oggetto della contestazione*”;

RILEVATO che con nota prot. n. 0070538 del 4 ottobre 2017 la Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità ha comunicato alla società R.V.M. S.r.l. motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame della delibera n. 187/17/CSP, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, invitando, al contempo, la stessa a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, specifiche osservazioni che consentissero di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotti;

RILEVATO che la società R.V.M. S.r.l., nel presentare appositi scritti difensivi (prot. n. 0076520) in data 30 ottobre 2017, ha chiesto di “*archiviare l’ordinanza-ingiunzione*”, eccependo che:

- a) “*nessuna presunta violazione della normativa in materia di pubblicità occulta è stata posta in essere dall’odierna deducente. Infatti, dalla mera visione delle immagini contestate.....risultano nettamente distinti lo spazio dedicato alla trasmissione dei messaggi promozionali da quello relativo al resto della predetta programmazione*”. In particolare, “*i suddetti spazi pubblicitari contengono per tutta la loro durata la dicitura pubblicità*”;
- b) i programmi televisivi “*Mukko Pallino*” e “*Cani e Gatti*” sono trasmessi “*senza alcuna possibilità di apportare modifiche da parte dell’emittente.....e senza che l’odierna esponente ne riceva alcuna utilità economica*”;

RITENUTO che l’istanza di riesame presentata dalla società R.V.M. S.r.l. non possa essere accolta. In particolare, sotto il profilo procedurale, dalla documentazione versata in atti relativa al procedimento di riesame della delibera n. 187/17/CSP risulta che la società R.V.M. S.r.l. abbia documentato la sola spedizione, nel corso del procedimento sanzionatorio, degli scritti difensivi al Comitato regionale per le

comunicazioni Sicilia tramite la presentazione a questa Autorità della sola ricevuta di accettazione del messaggio inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata, in data 26 maggio 2017, all'indirizzo di posta elettronica non certificata del predetto Organismo regionale, corecom@regione.sicilia.it (posta ordinaria). L'invio e la ricezione di messaggi tramite Posta Elettronica Certificata hanno pieno valore legale solo nel caso in cui il mittente invii il messaggio dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata a quella del destinatario. Solo in tale caso, infatti, al mittente è recapitata sia la c.d. ricevuta di accettazione dal proprio Gestore PEC, che vale come ricevuta di spedizione, sia la ricevuta di consegna dal Gestore PEC del destinatario, che vale come ricevuta di ritorno, rendendo, così, la trasmissione del messaggio certificata e valida nei termini di legge. In altri termini, nel momento in cui è generata sia la ricevuta di accettazione della Posta Elettronica Certificata e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte di quest'ultimo analoga a quella prevista, ai sensi dell'art. 1335 c.c.. Nel caso di specie, invece, ossia di messaggio inviato da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata a un indirizzo di posta ordinaria non certificata, il messaggio stesso trasmesso non risulta certificato, con la conseguente perdita del valore legale della sua trasmissione, in quanto al mittente non è recapitata la ricevuta di avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, documento essenziale ad assicurare sia la certezza dell'avvenuto recapito del messaggio inviato al soggetto destinatario sia l'integrità del contenuto dello stesso. Considerato che l'art. 18 della legge n. 689/81 ha introdotto la regola della ricezione - "*gli interessati possono far pervenire all'autorità competente.....*" - e non quella della semplice spedizione degli scritti difensivi (Cfr. Cass. civile, sez. lav. 17 giugno 1997 n. 5429 e Cass. 26 febbraio 2009 n. 4680), la mancata consegna, nei termini di legge, degli scritti difensivi stessi al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ne ha giustificato, pertanto, la mancata menzione nella citata relazione da parte del predetto Organismo regionale e, quindi, l'inevitabile mancato esame delle doglianze del trasgressore in sede di adozione della delibera n. 187/17/CSP. Quanto al merito, tra l'altro, l'eccezione sollevata dalla parte in ordine alla violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 non rileva. Infatti, come precisato con la delibera n. 187/17/CSP, dal momento che le modalità di messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo della prevista scritta "*pubblicità*", sono tali da renderle riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva, in sede di adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio non si è riscontrata la violazione della norma testé citata. Riguardo all'eccezione relativa alla trasmissione delle telepromozioni denominate "*Mukko Pallino*" e "*Cani e gatti*", si fa presente che destinatario della disposizione normativa contenuta nell'art. 13, comma 3, del d.m. n. 581 del 1993 è il fornitore del servizio di media audiovisivo che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi. È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: infatti, "*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato*

dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi" (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537). Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell'obbligo contenuto nella disposizione normativa in esame da parte della società R.V.M. S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte. In conclusione sul fornitore del servizio media audiovisivo - R.V.M. S.r.l. - grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le telepromozioni, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO di confermare quanto ordinato e ingiunto nei confronti della società R.V.M. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "*M2 Mediterraneodue*", con l'adozione, in data 26 settembre 2017, della delibera n. 187/17/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

di confermare la delibera n. 187/17/CSP del 26 settembre 2017 nei termini e per i motivi espressi in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

